

## Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto 2014 - SCADENZE

TERMINI	31 marzo 2015	dal 1° aprile 2015	29 giugno 2015 (60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)		dal 30 giugno 2015	29 luglio 2015		dal 30 luglio 2015
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	termine ultimo invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	termine ultimo per invio certificazione da parte del commissario <i>ad acta</i>		
STATUS ENTE	-	INADEMPIENTE	RISPETTOSI (da certifiz.)	NON RISPETTOSI (da certifiz.)	INADEMPIENTI	RISPETTOSI (da certifiz.)	NON RISPETTOSI (da certifiz.)	INADEMPIENTI
SANZIONI	-	↓ divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓ divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	↓ 1) Le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011 2) fino alla data di invio certificazione: sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno	↓ le sanzioni previste dal comma 26, lett. b) e seguenti, articolo 31, legge 183/2011	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno

## D. Obbligo di invio di una nuova certificazione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
- la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilità interno, non possono inviare certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario *ad acta* provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

Il rispetto dei termini di invio consente, inoltre, l'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione. Pertanto, anche al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici in termini di programmazione finanziaria degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

